

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2019

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

### Decisione [Gfeller contro la Svizzera](#) del 26 settembre 2019 (n. 29063/18)

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 4 CEDU); composizione amichevole.*

Il ricorrente, un cittadino svizzero detenuto a Regensdorf, ha lamentato il fatto che la constatazione della violazione del principio della celerità da parte delle autorità svizzere, nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale, e la sua esenzione dal pagare le spese procedurali non bastavano a rimediare alla violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU. Le parti sono pervenute a una composizione amichevole. Cancellazione dal ruolo.

### Decisione [Shala contro la Svizzera](#) del 2 luglio 2019 (n. 63896/12)

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); equità del procedimento penale in cui il ricorrente è stato condannato per un assassinio nel quadro di una «vendetta di sangue».*

La causa riguarda un procedimento penale che ha condotto alla condanna del ricorrente da parte delle giurisdizioni svizzere per un assassinio commesso nel quadro di una «vendetta di sangue». Il ricorrente ha sollevato diverse censure relative all'articolo 6 della Convenzione. Ha, tra l'altro, accusato le autorità svizzere di non aver informato tre testimoni, cittadini kosovari, sul loro diritto all'assistenza consolare derivante dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (CVRC), e ha addotto che le dichiarazioni di questi testimoni non erano utilizzabili nel quadro del procedimento penale diretto nei suoi confronti. La Corte ha, tra l'altro, ritenuto che il ricorrente non ha dimostrato in maniera concreta e suffragata che il fatto che le autorità svizzere non abbiano informato i tre testimoni sul loro diritto all'assistenza consolare abbia avuto il minimo influsso sull'equità del procedimento nei suoi confronti. L'utilizzo delle dichiarazioni dei testimoni da parte delle autorità svizzere, che si sono peraltro basate su un ampio corpus di prove, non ha dunque intaccato l'equità del procedimento nel suo insieme. Ricorso irricevibile (unanimità).

### Decisione [Bakker contro la Svizzera](#) del 26 settembre 2019 (n. 7198/07)

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); privazione del diritto d'accesso a un tribunale indipendente.*

La causa riguarda l'esclusione a vita del ricorrente, ciclista professionista, dalle competizioni per doping da parte del Tribunale arbitrale dello sport (TAS). Il ricorrente, che non era assistito da un avvocato, ha impugnato la sentenza arbitrale dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso per diversi motivi. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha lamentato che a) non beneficiando il Tribunale federale di pieni poteri d'esame dei fatti e del diritto, egli è stato privato del diritto di accedere a un tribunale indipendente e imparziale; b) che il giudizio del Tribunale federale non era sufficientemente motivato e che le censure articolate non sono manifestamente da questo state esaminate in dettaglio; c) che il Tribunale federale aveva dichiarato irricevibile la memoria prodotta in quanto non strettamente identica alla prima memoria; d) che il Tribunale non aveva pronunciato pubblicamente la sua sentenza.

La Corte ha osservato che l'esigenza secondo cui la seconda memoria deve essere perfettamente identica alla prima costituisce una costruzione giurisprudenziale, il che non modifica assolutamente il fatto che gli aventi diritto possono essere ragionevolmente a conoscenza di questa regola e seguirla. Per quanto concerne il secondo motivo invocato dal Tribunale federale per fondare l'irricevibilità del ricorso, ossia la mancanza di una motivazione sufficiente della memoria del ricorrente, la Corte ha condiviso il parere del Tribunale federale, secondo cui le osservazioni e le conclusioni del ricorrente non rispettavano le esigenze formali previste, in particolare, dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Quanto al terzo motivo dell'irricevibilità, ossia la mancanza di possibilità di successo del ricorso, neppure la Corte l'ha considerato irragionevole. In considerazione di quanto precede e della specificità del procedimento dinanzi al TAS e al Tribunale federale, la Corte ha concluso che la restrizione del diritto di accedere a un tribunale indipendente non era né arbitraria né sproporzionata al fine perseguito, ossia la buona amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda la censura sollevata dal ricorrente, secondo cui il Tribunale federale non beneficiava dei pieni poteri d'esame dei fatti e del diritto (a), la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva beneficiato di un controllo completo dinanzi al TAS sia in materia di questioni giuridiche che di constatazioni dei fatti, per cui non ha motivo di sostenere che il Tribunale federale non beneficiava dei pieni poteri d'esame. Quanto alla censura sollevata in merito al fatto che il Tribunale federale non ha pronunciato pubblicamente la sentenza, la Corte ha rammentato che la pubblicità della pronuncia può essere sostituita dal deposito presso la Cancelleria del Tribunale, che permette a chiunque di consultare il testo integrale della sentenza, e che forme alternative di pubblicazione di un giudizio possono soddisfare le esigenze dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. Ricorso irricevibile (unanimità).

### **Decisione [Glaisen contro la Svizzera](#) del 18 luglio 2019 (n. 40477/13)**

*Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); rifiuto d'accesso del ricorrente paraplegico a un cinema*

Al ricorrente, paraplegico e in sedia a rotelle, è stato rifiutato l'accesso a un cinema a Ginevra dove desiderava assistere alla proiezione di una pellicola che non figurava in cartellone in alcuna altra sala ginevrina. L'edificio che ospitava il cinema non era infatti accessibile alle sedie a rotelle. La società esercente ha invocato delle direttive di sicurezza interne. Fondandosi congiuntamente sugli articoli 14, 8 e 10 CEDU, il ricorrente ha lamentato che il fatto che l'accesso al cinema gli fosse stato rifiutato in ragione della sua disabilità non è stato qualificato dalla legislazione svizzera come discriminazione.

La Corte ha considerato che dall'articolo 8 CEDU non deriva un diritto all'accesso a un cinema in particolare per visionarvi una pellicola specifica, se l'accesso è garantito ai cinema situati nelle vicinanze. In questo caso, altri cinema vicini erano adeguati alle esigenze del ricorrente. Dato che la legislazione nazionale era stata applicata, la Corte ha considerato che il Tribunale federale aveva fornito motivi sufficienti a spiegare perché la situazione subita dal ricorrente non era abbastanza grave da rientrare nel campo d'applicazione della nozione di discriminazione. Ha quindi ritenuto che non vi fossero motivi per discordare dalla conclusione del Tribunale federale, secondo cui la CEDU non obbliga la Svizzera ad adottare nella sua legislazione interna una nozione di discriminazione quale quella richiesta dal ricorrente. Ha parimenti considerato che il diritto a ricevere informazioni non comprende il diritto del ricorrente ad accedere a un cinema dove viene proiettata una pellicola che desidera vedere. Ricorso irricevibile (maggioranza).

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### Sentenza [R.S. contro l'Ungheria](#) del 2 luglio 2019 (n. 65290/14)

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); prelievo coatto di un campione di urina da un autista ubriaco.*

In questa causa il ricorrente era stato costretto a subire un esame delle urine mediante un catetere, poiché sospettato di avere guidato sotto l'effetto di alcool o stupefacenti. La Corte ha giudicato che le autorità hanno gravemente leso l'integrità fisica e mentale del ricorrente, contro la sua volontà, senza che la misura in questione fosse stata necessaria, in quanto era già stato effettuato un esame del sangue per determinare se era in stato di ubriachezza. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

### Sentenza [Strand Lobben e altri contro la Norvegia](#) del 10 settembre 2019 (n. 37283/13) (Grande Camera)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); privazione dell'autorità parentale di una madre e autorizzazione all'adozione di suo figlio.*

La causa riguarda la decisione delle autorità nazionali di privare una madre della sua autorità parentale e di permettere ai genitori affidatari di adottare suo figlio. La Corte ha giudicato in particolare che l'intervento delle autorità era principalmente motivato dall'incapacità della madre di occuparsi correttamente del figlio, soprattutto poiché si trattava di un bambino vulnerabile con esigenze speciali. Questa motivazione, tuttavia, si fondava su prove limitate, poiché gli incontri tra madre e figlio posteriori al collocamento di quest'ultimo presso la famiglia affidataria erano stati rari e distanziati; le autorità si erano, per di più, basate su perizie psicologiche obsolete. L'analisi della vulnerabilità del figlio era inoltre stata sommaria e non era stato spiegato come questa vulnerabilità avesse potuto perdurare quando il bambino viveva con la famiglia affidataria dall'età di tre settimane. La Corte ha concluso che nel complesso le autorità interne non hanno né cercato di equilibrare gli interessi del bambino e della famiglia biologica né considerato l'evoluzione della situazione familiare della madre, che nel frattempo si era risposata e aveva avuto un secondo figlio. Violazione dell'articolo 8 CEDU (13 voti contro 4).

### Sentenza [Mihalache contro la Romania](#) dell'8 luglio 2019 (n. 54012/10) (sezione allargata)

*Ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7); doppio perseguimento di un conducente per la medesima infrazione del codice stradale*

In questa causa, il ricorrente riteneva di essere stato perseguito due volte per aver rifiutato di sottoporsi a un prelievo di prove biologiche nel quadro di un controllo di polizia volto a determinare il suo tasso alcolemico. La Corte ha giudicato che il ricorrente era stato perseguito una seconda volta per i medesimi fatti, il che viola il principio *ne bis in idem*, e che la riapertura del procedimento non era giustificata. In effetti, il ricorrente è stato oggetto di un primo procedimento penale, nel corso del quale il procuratore gli ha inflitto una multa amministrativa mediante un'ordinanza entrata in giudicato allo scadere del termine previsto dal codice di procedura penale. In seguito, il procuratore gerarchicamente superiore ha annullato l'ordinanza del procuratore precedente e ha rinviato in giudizio il ricorrente, successivamente condannato a un anno di detenzione con la condizionale. Violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (unanimità).